

**DELIBERAZIONE 19 OTTOBRE 2017
700/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ORARIO PER I PUNTI
DI IMMISSIONE E PRELIEVO DOTATI DI SISTEMI SMART METERING 2G**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 412/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 412/2014/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A e, in particolare, l'Allegato 1, recante il "Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 358/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 358/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 646/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 222/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 248/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 248/2017/R/eel);

- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 468/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 468/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione 22 giugno 2017, 466/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 466/2017/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- con la deliberazione 3/2015/A, l’Autorità ha adottato il Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, illustrando le linee e le misure di intervento con valenza strategica e prioritaria per la regolazione con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas tra cui quella denominata *“Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie a una domanda più consapevole ed attiva”*, nell’ambito della quale è stato declinato l’obiettivo strategico *OS10 - Aumento della concorrenza del mercato*, che concerne, tra l’altro, la capacitazione dei clienti finali mediante strumenti per una migliore consapevolezza dei propri consumi;
- con riferimento al settore elettrico, a partire dal 2015 in relazione ai punti di prelievo con trattamento orario e a partire dal 2016 per i punti di prelievo con trattamento non orario, l’Autorità ha disposto l’avvio di una sperimentazione concernente la gestione dei dati di misura nell’ambito del SII, prevedendo la contestuale messa a disposizione al Sistema dei dati di misura da parte delle imprese distributrici;
- con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria l’Autorità, con la deliberazione 358/2016/R/eel, ha definito il termine della sperimentazione e la messa a regime della gestione dei dati di misura nell’ambito del Sistema Informativo

Integrato; ha, inoltre, contestualmente assegnato al SII anche l'attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del *settlement*;

- con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria l'Autorità, con la deliberazione 594/2017/R/eel, ha definito il termine della sperimentazione e la messa a regime della gestione dei dati di misura nell'ambito del SII;
- inoltre la citata deliberazione 594/2017/R/eel stabilisce che il processo di messa a disposizione dei dati di misura periodici e relative rettifiche, nonché dei dati scambiati in occasione di voltura e *switching* venga centralizzato nell'ambito del SII: nel dettaglio si prevede che il SII acquisisca da parte delle imprese distributrici i dati, ne certifichi le tempistiche di acquisizione, provveda all'archiviazione e alla messa a disposizione degli utenti del trasporto;
- con riferimento agli strumenti informativi previsti per lo scambio e l'archiviazione dei dati di misura, la suddetta deliberazione conferma di adottare l'architettura *cloud based* già implementata dal Gestore del SII in relazione ai dati di misura provenienti da sistemi di *smart metering 2G* prevedendo, transitoriamente, la possibilità di servirsi dei canali di comunicazione standard attualmente utilizzati per la messa a disposizione dei dati da parte delle imprese distributrici che non riescano ad interfacciarsi fin da subito con il server *cloud* del SII;
- i dati di misura messi a disposizione attraverso il processo centralizzato da parte del SII acquisiscono carattere di ufficialità a partire dai dati messi a disposizione nel mese di febbraio 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIS prevede che:
 - tutti i punti di immissione e prelievo in altissima, alta o media tensione, nonché tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione con potenza disponibile sul punto superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, siano trattati esclusivamente su base oraria;
 - tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico e con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica siano trattati esclusivamente per fasce;
- per i punti per cui il misuratore elettronico è programmato orario o per fasce, il rispettivo trattamento su base oraria o per fasce decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio; nel caso in cui la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per cui il misuratore è programmato, orario o per fasce, inizia il primo giorno del secondo mese successivo;
- in relazione all'attività di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti il servizio di dispacciamento il TIS prevede che Terna, in qualità di responsabile del servizio di aggregazione, si avvalga dell'opera delle imprese distributrici e del SII;

- con riferimento all'attività di aggregazione, ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata in ciascun punto di dispacciamento, in relazione al *settlement* mensile:
 - per i punti di prelievo trattati su base oraria, il SII aggrega e trasmette a Terna i dati di misura dei prelievi di energia elettrica, relativa a ciascun utente del dispacciamento, in ciascun periodo rilevante del mese precedente, distinti per area di riferimento;
 - per i punti di prelievo non trattati su base oraria, il SII trasmette a Terna il Coefficiente di Ripartizione dei Prelievi per Utente del dispacciamento (CRPU), il Prelievo Residuo d'Area (di seguito: PRA) per area di riferimento e l'energia elettrica attribuita in modo convenzionale per i punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica in relazione al mese precedente;
 - sulla base dei dati ricevuti di cui ai due alinea precedenti, in ogni mese, Terna determina e rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento l'energia prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento e i corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di dispacciamento di competenza di ciascun utente del dispacciamento;
- per ciascun anno solare, per ciascuna area di riferimento e per ciascun mese, Terna determina le partite fisiche ed economiche di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, calcolando la differenza tra l'energia effettivamente prelevata e la quantità di energia attribuita in modo convenzionale in fase di *settlement* mensile e moltiplicando la partita fisica di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente per il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area e nel medesimo mese; seguendo le stesse modalità di calcolo delle partite fisiche ed economiche del conguaglio *load profiling*, per ciascun anno solare Terna determina le partite fisiche ed economiche del conguaglio per l'illuminazione pubblica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in esito al procedimento avviato con deliberazione 412/2014/R/efr per la formazione di provvedimenti di competenza dell'Autorità in attuazione del decreto legislativo 102/2014 in tema di efficienza energetica, l'Autorità ha promulgato con la deliberazione 87/2016/R/eel i requisiti funzionali dei sistemi di *smart metering 2G*: tra tali requisiti la possibilità di acquisire misure con granularità quartoraria e di configurare da remoto, in maniera flessibile, fino a 6 fasce orarie di aggregazione delle misure;
- con il documento per la consultazione 468/2016/R/eel l'Autorità ha prospettato una serie di benefici ascrivibili all'implementazione del sistema di *smart metering 2G* che si sostanziano in miglioramenti ad alcuni dei processi *core* in ambito *retail*, incluso il processo di *settlement*, in merito al quale la disponibilità di dati di misura

con granularità quartoraria per tutti quei punti attualmente trattati per fasce ai sensi del TIS, consentirà un'attribuzione delle partite fisiche agli utenti del dispacciamento più accurata, consentendo il graduale superamento dei meccanismi di allocazione convenzionale basati sul *load profiling*;

- con la deliberazione 222/2017/R/eel l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio del sistema di *smart metering 2G* presentato dall'impresa di distribuzione e-distribuzione S.p.a., che prevede la sostituzione graduale di tutto il parco misuratori, in numero superiore ai 30 milioni di unità, prevedendo altresì un numero considerevole di nuovi misuratori 2G messi a regime già entro la fine dell'anno corrente;
- con la deliberazione 248/2017/R/eel l'Autorità ha definito le modalità e le tempistiche di messa a disposizione al SII e agli utenti del trasporto dei dati di misura 2G, in accordo con le funzionalità e i livelli attesi di *performance* definiti dalla deliberazione 87/2016/R/eel, nonché le modalità di aggiornamento del RCU a seguito dell'installazione di un sistema di *smart metering 2G*. In particolare si è previsto che:
 - a) per la messa a disposizione dei dati di misura provenienti da sistemi di *smart metering 2G* si utilizzino, in una prima fase, i medesimi tracciati utilizzati per la messa a disposizione dei dati di misura provenienti da punti con trattamento orario, opportunamente adattati al fine di contenere la curva dei quarti d'ora giornalieri anziché mensili;
 - b) la messa a disposizione dei dati di misura con frequenza giornaliera sia temporaneamente affiancata dalla messa a disposizione dei dati di misura con frequenza mensile propria dei punti non ancora dotati di sistema *smart metering 2G*;
 - c) con successivo provvedimento si definiscano le tempistiche e modalità di passaggio al trattamento orario e, conseguentemente, la durata del periodo di parallelo di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con il documento per la consultazione 466/2017/R/eel, l'Autorità ha ulteriormente approfondito le modalità di applicazione del trattamento orario, aggregazione e configurazione, originariamente vagliate nel documento per la consultazione 468/2016/R/eel, illustrando gli orientamenti in merito:
 - all'applicazione del trattamento orario ai sensi del TIS ai punti di prelievo equipaggiati con un nuovo misuratore nell'ambito dei sistemi di misura 2G;
 - alla configurazione dei sistemi di misura 2G;
- in particolare relativamente all'applicazione del trattamento orario ai sensi del TIS gli orientamenti illustrati prevedono che:
 - il punto di prelievo non cambi trattamento ai fini del *settlement* per 12 mesi a partire dalla data di messa a regime del misuratore e che dal tredicesimo mese successivo alla data di messa a regime passi al trattamento orario, come

- definito ai sensi del TIS;
- il Gestore del SII, che potrà predisporre i necessari adeguamenti ai sistemi informativi del SII entro luglio 2018, effettui la prima aggregazione ai fini del *settlement* delle curve di misura quartorarie giornaliere relative a punti di prelievo dotati di nuovi misuratori 2G con riferimento ai dati di misura di competenza giugno 2018;
 - tali orientamenti sono finalizzati a fornire gli strumenti regolatori ed implementativi tramite i quali possano concretizzarsi i benefici derivanti dall'installazione di sistemi *smart metering 2G* nei processi di:
 - programmazione dei prelievi, garantendo agli utenti del dispacciamento una profondità storica di 12 mesi di dati di misura orari;
 - *settlement*, attraverso una progressiva diminuzione dei volumi di energia attribuiti attraverso meccanismi di calcolo quali il *load profiling*;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al documento per la consultazione 466/2017/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 4 operatori e 4 associazioni di utenti del trasporto e imprese distributrici;
- nelle osservazioni pervenute è stata espressa una generale condivisione per gli orientamenti delineati con riferimento all'applicazione del trattamento orario e all'aggregazione dei prelievi riferiti a sistemi di *smart metering 2G*; in particolare, è stata condivisa la necessità di predisporre regole efficaci finalizzate a favorire il dispiegamento dei benefici, per i clienti finali e per il sistema elettrico in generale, derivanti dalle caratteristiche e dalle funzionalità dei sistemi di *smart metering 2G*;
- con riferimento all'estensione del trattamento orario ai fini del *settlement* a tutti i punti di prelievo dotati di sistema di misura 2G, pur condividendo i benefici derivanti dal superamento dei limiti del meccanismo del *load profiling*, alcuni operatori hanno comunque evidenziato che l'applicazione del trattamento orario comporterebbe un notevole incremento del numero di dati da aggregare e trattare; tale circostanza, qualora non si adottino soluzioni di gradualità, potrebbe generare complessità nella gestione dei dati di misura da parte degli utenti, con particolare riferimento alla necessità di dover aggregare i dati quartorari;
- in dettaglio, alcuni operatori hanno suggerito di prevedere, in un primo momento, il passaggio al trattamento orario per i punti di prelievo con potenza disponibile non inferiore ad una determinata soglia, individuata pari a 10 kW o a 16,5 kW; in tale ottica, è stato evidenziato che con la totalità di sistemi di misura 2G installati, si arriverebbe già a circa 2 milioni di punti di prelievo trattati su base oraria;
- con riferimento al superamento della logica del conguaglio annuale alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità di sfruttare le caratteristiche e le funzionalità dei sistemi di *smart metering 2G* anche in relazione ai punti di illuminazione pubblica, modificando la disciplina della regolazione delle partite fisiche ed economiche in analogia a quanto prospettato per tutti i punti di prelievo dotati di sistema di misura 2G;

- l'orientamento in merito alla durata del periodo di messa a disposizione delle curve di misura prima del passaggio al trattamento orario, proposto pari a 12 mesi, per i punti di prelievo dotati di un sistema di misura 2G, è stato largamente condiviso; su tale aspetto è stato evidenziato che per garantire la disponibilità dei dati completi, il termine da cui far decorrere il trattamento orario non possa essere antecedente al mese di agosto 2018, in relazione alle tempistiche di effettiva messa a regime dei primi misuratori 2G;
- con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura 2G, al fine di minimizzare gli impatti sugli operatori, è stata segnalata l'opportunità di rendere disponibili nel flusso di misura oltre ai dati di misura quartorari giornalieri anche le segnanti dei registri totalizzatori del prelievo giornaliero per fascia o come registrate alla fine del periodo di *freezing*, che viene utilizzato per l'identificazione delle letture di fatturazione e, salvo eventi contrattuali, ha durata mensile.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle conseguenze sul *settlement* derivanti dal passaggio di un considerevole numero di punti di prelievo al trattamento orario, e in particolare in relazione all'attribuzione agli utenti del dispacciamento di quota parte del PRA, un operatore ha segnalato che a fronte di variazioni (in riduzione) dei livelli di PRA, in conseguenza dell'incremento del numero di punti di prelievo che passano al trattamento orario, dovrebbero essere ricalcolati i Coefficienti di Ripartizione del Prelievo per Punto di prelievo (di seguito: CRPP), che secondo l'attuale regolazione vengono calcolati una volta all'anno, al fine di non sottostimare la quota di PRA da attribuire agli utenti del dispacciamento diversi da Acquirente Unico e viceversa sovrastimare la quota attribuita ai punti in maggior tutela, salvo poi attribuire le partite fisiche ed economiche corrette in fase di conguaglio *load profiling*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare l'orientamento che prevede l'applicazione del trattamento orario ai sensi del TIS per tutti i punti di prelievo dotati di sistema *smart metering 2G*, in quanto propedeutico al dispiegamento dei benefici conseguibili dall'installazione dei suddetti sistemi;
- non prevedere interventi specifici con riferimento alla richiesta di gradualità per il passaggio al trattamento orario di tutti i punti di prelievo dotati di sistema di *smart metering 2G*, in quanto l'unico piano di messa in servizio del sistema di *smart metering 2G* finora presentato ed approvato dall'Autorità, proposto dall'impresa di distribuzione e-distribuzione S.p.a., prevede già una fase di sostituzione massiva dei misuratori che verrà effettuata in un arco temporale pluriennale, determinando un aumento graduale del numero di nuovi misuratori 2G messi in servizio, fino al superamento di circa 30 milioni di misuratori 2G non prima del 2023;

- prevedere che il passaggio al trattamento orario avvenga in coerenza con le vigenti disposizioni che ne prevedono la decorrenza al primo giorno del mese, garantendo comunque agli utenti del dispacciamento almeno 12 mesi di dati di misura orari per una corretta programmazione dei prelievi;
- prevedere, quindi, che il SII effettui la prima aggregazione ai fini del *settlement* delle curve di misura quartorarie giornaliere relative a punti di prelievo via via dotati di *smart meter 2G* con riferimento ai dati di misura di competenza agosto 2018;
- prevedere che il trattamento orario venga esteso anche ai punti di prelievo afferenti a impianti di illuminazione pubblica dotati di sistema di *smart metering 2G*;
- con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura provenienti da sistemi 2G, superare la disposizione transitoria di utilizzo dei flussi attualmente in uso per i punti trattati orari, prevedendo la definizione di tracciati *ad hoc* contenenti le curve di misura giornaliere, nonché le segnanti dei totalizzatori per fascia, al fine di agevolare per gli utenti del trasporto le attività che prevedono l'utilizzo dei suddetti dati, quali *in primis* la fatturazione del cliente finale;
- a tal fine dare mandato al Gestore del SII affinché predisponga le necessarie specifiche tecniche.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rimandare a successivi approfondimenti l'analisi e gli interventi regolatori eventualmente necessari funzionali a mitigare le conseguenze sugli esercenti la maggior tutela e sugli utenti del dispacciamento derivanti dal passaggio di un considerevole numero di punti di prelievo al trattamento orario, in particolare con riferimento all'attribuzione delle quote del PRA;
- rimandare a successivo provvedimento la definizione delle disposizioni inerenti alla configurazione dei misuratori e dei sistemi di *smart metering 2G*.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare il TIS con riferimento all'applicazione del trattamento orario per tutti i punti di immissione e prelievo dotati di sistema *smart metering 2G*;
- prevedere che il Gestore del SII predisponga le specifiche tecniche funzionali all'implementazione del flusso *ad hoc* per la messa a disposizione dei dati di misura provenienti da sistemi di misura 2G, contenente le curve giornaliere, nonché le segnanti dei totalizzatori per fascia

DELIBERA

1. di modificare il TIS nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 1 alla lettera m) le parole “del misuratore elettronico” sono sostituite dalle parole” di un misuratore 1G”;
- b) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “n) **messa a regime di un misuratore 2G** è il momento in cui la cabina MT/BT che alimenta il misuratore 2G è messa a regime in conformità ai criteri A e B del punto C-1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel;
 - o) **messa in servizio di un misuratore 2G** è il momento in cui il misuratore 2G è reso disponibile alle funzioni di telelettura e di telegestione;
 - p) **misuratore 1G** un misuratore elettronico di energia elettrica in bassa tensione non conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/eel;
 - q) **misuratore 2G** misuratore elettronico di energia elettrica in bassa tensione conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/eel;”;
- c) all'articolo 1 sono aggiornate le seguenti definizioni:
- “r) **misuratore elettronico** è un misuratore avente i requisiti minimi di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione 292/06 o della deliberazione 87/2016/R/eel;
 - ss) **trattamento su base oraria** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario, da un misuratore 1G programmato orario o da un misuratore 2G per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;”;
- d) all'articolo 1 la definizione “misuratore elettronico programmato orario” è sostituita dalla definizione che segue:
- “s) **misuratore 1G programmato orario** è un misuratore 1G messo in servizio per il quale è stata attivata la rilevazione su base oraria dell'energia elettrica immessa e prelevata dal punto di immissione o di prelievo cui si riferisce;”;
- e) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 3

Applicazione del trattamento su base oraria

3.1 Sono trattati esclusivamente su base oraria:

- a) tutti i punti di immissione e prelievo in altissima, alta o media tensione;
- b) tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di misuratore 2G;

- c) tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di misuratore orario o di misuratore 1G con potenza disponibile sul punto superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.
- 3.2 Per i punti di cui alla precedente lettera b) il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello di messa a regime. Nelle more dell'attivazione del trattamento su base oraria i punti sono trattati per fasce.
- 3.3 Per i punti di cui alla precedente lettera c) per cui il misuratore è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo mese successivo. Nelle more dell'attivazione del trattamento su base oraria i punti:
- a) sono trattati per fasce se provvisti di misuratore orario o 1G messo in servizio;
 - b) sono trattati monorari se non provvisti di misuratore orario o 1G messo in servizio.
- 3.4 L'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione connessa ad un punto di immissione non trattato su base oraria ha facoltà di chiedere a Terna il trattamento su base oraria del relativo punto di immissione a condizione che il medesimo sia dotato di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.

Articolo 4

Applicazione del trattamento per fasce

- 4.1 Sono trattati per fasce tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di misuratore 1G e con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.
- 4.2 Per i punti di cui al comma 4.1 per cui il misuratore 1G è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce inizia il primo giorno del secondo mese successivo.
- 4.3 Nelle more dell'attivazione del trattamento per fasce ai sensi del comma 4.2, i punti di cui al comma 4.1 sono trattati monorari.”;

- f) all'articolo 12 le parole "comma 21.7" sono sostituite dalle parole "comma 23.8";
 - g) all'articolo 36 comma 36.1 le parole "21.3" sono sostituite dalle parole "23.4";
 - h) all'articolo 36 comma 36.1 le parole "del comma 23.4 del TIME, con riferimento al mese precedente" sono sostituite dalle parole "dei commi 23.2*bis* e 23.4 del TIME";
 - i) all'articolo 41:
 - i. le parole "24.1" sono sostituite dalle parole "23.4";
 - ii. le parole "articolo 22" sono sostituite dalle parole "articolo 25";
 - iii. le parole "21.4" sono sostituite dalle parole "23.5";
 - iv. le parole "21.7" sono sostituite dalle parole "23.8";
 - v. le parole "21.4" sono sostituite dalle parole "23.5";
 - vi. le parole "21.5" sono sostituite dalle parole "23.6";
 - vii. le parole "21.4" sono sostituite dalle parole "23.5";
 - j) all'articolo 41 le parole "del comma 23.4" sono sostituite dalle parole "dei commi 23.2*bis* e 23.4";
 - k) all'articolo 42 comma 42.1*bis* le parole: "21.3" sono sostituite dalle parole "23.4";
 - l) all'articolo 73 comma 73.1 le parole: "18.7" sono sostituite dalle parole "comma 23.8";
2. di prevedere che le modifiche al TIS di cui al punto 1. lettere a), b), c), d), e), h) e j) trovino applicazione a decorrere dall'1 settembre 2018, con riferimento all'attività di aggregazione ai fini del *settlement* dei dati di competenza agosto 2018;
 3. di prevedere che le modifiche al TIS di cui al punto 1. lettere f), g), i), k) e l) trovino applicazione a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 4. di dare mandato al Gestore del SII di predisporre le specifiche tecniche funzionali all'implementazione del flusso *ad hoc* per la messa a disposizione dei dati di misura provenienti da sistemi di misura 2G, contenente le curve giornaliere e le segnanti dei totalizzatori per fascia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 5. di rimandare a successivo provvedimento la definizione delle disposizioni inerenti alla configurazione dei misuratori e dei sistemi di *smart metering 2G*;
 6. di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente Unico;
 7. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TIS come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www-autorita.energia.it.

19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni